

**UMBRA ACQUE S.p.A.**  
**Via G. Benucci n. 162**  
**06135 Perugia**  
**P. Iva 02634920546**



**LOTTO II**  
**Capitolato di Polizza di Assicurazione**  
**RESPONSABILITA' CIVILE AMBIENTALE INSEDIAMENTI**  
**CIG: 7441019B1F**

<b>INDICE</b>		Pag.
	<b>SCHEDA DI POLIZZA</b>	3
	<b>ATTIVITÀ DELL'ASSICURATO</b>	5
	<b>DESCRIZIONE DEL RISCHIO E DELL'ATTIVITÀ ASSICURATA</b>	5
	<b>DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI</b>	<b>6</b>
<b>ART. 1</b>	<b>GARANZIA BASE</b>	<b>9</b>
Art. 1.1	<b>Sezione I</b> – Assicurazione della RC da Inquinamento	9
Art. 1.1.2	Spese di neutralizzazione / messa in sicurezza	9
Art. 1.1.3	Danni da fuoriuscita da serbatoi interrati	9
Art. 1.1.4	Inizio e termine delle garanzie	10
Art. 1.1.5	Gestione delle vertenze di danno – Spese Legali	10
Art. 1.2	<b>Sezione II</b> – Assicurazione delle spese per gli interventi di bonifica e per il ripristino del danno ambientale	10
Art. 1.2.1	Oggetto dell'Assicurazione	10
Art. 1.2.2	Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento	11
Art. 1.2.3	Condizione di Assicurazione	11
Art. 1.2.4	Pluralità di autori del danno	11
<b>ART. 2</b>	<b>NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE</b>	<b>11</b>
Art. 2.1	Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio	11
Art. 2.2	Altre assicurazioni	11
Art. 2.3	Pagamento del premio	12
Art. 2.4	Modifiche dell'assicurazione	12
Art. 2.5	Aggravamento del rischio	12
Art. 2.6	Diminuzione del rischio	12
Art. 2.7	Limiti di risarcimento	13
Art. 2.8	Scoperto - Franchigia	13
Art. 2.9	Datazione dell'Inquinamento	13
Art. 2.10	Inserimento stabilimento in corso di Polizza	13
Art. 2.11	Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori	13
Art. 2.12	Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro	13
Art. 2.13	Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di sinistro	14
Art. 2.14	Oneri fiscali	14
Art. 2.15	Foro competente	14
Art. 2.16	Rinvio alle norme di legge	15
Art. 2.17	Estensione territoriale	15
Art. 2.18	Durata e proroga dell'assicurazione	15
Art. 2.19	Ispezioni tecniche e documentazione	15
Art. 2.20	Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale	15
Art. 2.21	Flussi finanziari	15
Art. 2.22	Precisazione finale – Interpretazione del contratto	16
Art. 2.23	Condizioni particolari	16
<b>ART. 3</b>	<b>ESCLUSIONI</b>	<b>17</b>
Art. 3.1	Esclusioni comuni a tutte le sezioni	17
Art. 3.2	Esclusioni GARANZIA BASE ART. 1 SEZIONE I	18
Art. 3.2.1	Delimitazioni	18
Art. 3.2.2	Esclusioni	18
Art. 3.2	Esclusioni GARANZIA BASE ART. 1 SEZIONE II	18
<b>ART. 4</b>	<b>GARANZIE OPZIONALI</b>	<b>18</b>
Art. 4.1	Garanzia A – Amianto	18
Art. 4.1.1	Danni da amianto	18
Art. 4.1.2	Spese di rimozione e smaltimento	19
Art. 4.2	Garanzia B – Beni all'interno dello Stabilimento assicurato	19
Art. 4.3	Garanzia C – Operazioni di carico e scarico effettuati con mezzi meccanici presso Terzi	19
Art. 4.4	Garanzia D – Committenza del trasporto di merci pericolose	20
	<b>DISPOSIZIONE FINALE</b>	<b>20</b>

**SCHEDA DI POLIZZA  
DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AMBIENTALE  
INSEDIAMENTI**

**CONTRAENTE/ASSICURATO:** **UMBRA ACQUE S.p.A.**  
Via G. Benucci n. 162  
06135 Perugia  
P. Iva 02634920546

**POLIZZA Nr.**                      **Agenzia di**                      **Sostituisce la Polizza nr.**

\_\_\_\_\_

**PERIODO DI ASSICURAZIONE**

Anni 1 e mesi 6

**dalle ore 24 del 30/06/2018  
alle ore 24 del 31/12/2019**

**ATTIVITÀ ASSICURATA:**

Gestione Impianti di depurazione reflui civili e IMHOFF con relativa rete fognaria ed impianti di potabilizzazione servizio smaltimento percolato.

**UBICAZIONE STABILIMENTI:**

**ALLEGATO 1**

**DATA DI RETROATTIVITÀ:**

**26/07/2007**

**MASSIMALE unico per sinistro e per anno**

**Euro 3.000.000,00**

**1. Sottolimito Sezione 2 - Danno Ambientale (v. art. 1.2.1)**

**Euro 3.000.000,00**

**2. Sottolimito Sezione 2 - Interventi di Bonifica interni allo  
Stabilimento (v. art. 1.2.2)**

**Euro 1.000.000,00**

**FRANCHIGIA FISSA ED ASSOLUTA PER OGNI SINISTRO**

**Euro 15.000,00**

<b>GARANZIE OPZIONALI</b> (operanti solo se espressamente richiamate)			
<b>Garanzia A - Amianto</b>	SI	Sottolimito Danni da Amianto: <b>€ 750.000,00</b>	Franchigia frontale
		Sottolimito Spese di Rimozione e Smaltimento: <b>€ 250.000,00</b>	Franchigia frontale
<b>Garanzia B – Beni all’interno dello Stabilimento assicurato</b>	SI	Sottolimito <b>€ 1.000.000,00</b>	Franchigia frontale
<b>Garanzia C – Operazioni di Carico e Scarico effettuate con mezzi meccanici presso terzi</b>	NO		
<b>Garanzia D – Committenza del Trasporto di merci pericolose</b>	NO		

**CONTEGGIO DEL PREMIO ANNUO:** il premio annuo lordo flat è quello offerto dalla Società in sede di gara. Frazionamento annuale.

Il fatturato della Società contraente/assicurata risultante dal Bilancio di esercizio anno 2017 è pari ad Euro 81.250.641.

## ATTIVITA' DELL'ASSICURATO

La seguente descrizione viene riportata a titolo esemplificativo e non limitativo, dato che la presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore od altro, dell'Assicurato, salve le esclusioni espressamente menzionate, derivante dall'esercizio in proprio e/o per conto terzi, sia in via diretta che attraverso società controllate e/o collegate e/o altri, delle attività connesse ed inerenti a:

- gestione del servizio idrico integrato di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio gestito da Umbra Acque S.p.A. dei Comuni appartenenti all'AURI dell'Umbria, incluse le attività di captazione, adduzione, potabilizzazione, distribuzione delle acque e collettamento, fognatura, depurazione e scarico delle acque reflue;
- studi di fattibilità, progettazione e collaudo di sistemi idrici, fognari e di depurazione; costruzione, gestione e manutenzione di impianti di captazione, potabilizzazione, accumulo, sollevamento, di impianti di trattamento delle acque reflue, di impianti fotovoltaici e di cogenerazione, di reti di adduzione, distribuzione, allacciamento afferenti il servizio di acquedotto e il servizio di fognatura; manutenzione delle aree verdi; attività di contatto con la clientela per preventivi, contratti, volture disdette; nuovi allacciamenti e attivazione dei servizi; installazione e rimozione contatori; letture contatori; fatturazione ed emissione bollette; riscossione delle tariffe; gestione reclami; consulenze post-contatore; monitoraggio e ricerca delle perdite di rete; analisi di laboratorio; controlli della qualità delle acque potabili e degli scarichi delle acque reflue.
- attività istituzionalmente devoluteagli comprese quelle di carattere preliminare, complementare, accessorio assistenziale, umanitario di solidarietà, ricreativo e sociale, nulla escluso od eccettuato;

L'Assicurato può svolgere l'attività anche partecipando ad enti, società o consorzi, ed avvalendosi di terzi e/o subappaltatori.

Con l'approvazione degli organi competenti l'Assicurato può assumere la gestione di tutti i servizi consentiti dalla Legge direttamente o per mezzo di enti.

L'Assicurato può anche effettuare l'esercizio "per conto", "in concessione", "in appalto" o in qualsiasi forma di tutte le attività sopra menzionate.

## DESCRIZIONE DEL RISCHIO E ATTIVITA' ASSICURATA

La Società alle condizioni tutte di polizza, assicura UMBRA ACQUE S.p.A. per le attività svolte dalla stessa società, comprese quelle svolte presso terzi come meglio specificate nella descrizione dell'attività dell'Assicurato, e relativamente ai siti indicati nell'ALLEGATO 1

## DEFINIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

<b>Assicurazione:</b>	Il contratto di assicurazione.
<b>Polizza:</b>	Il documento che prova l'assicurazione.
<b>Contraente:</b>	Il soggetto che stipula l'assicurazione riportato nella Scheda di Polizza.
<b>Assicurato:</b>	Il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione
<b>Società :</b>	L'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici.
<b>Premio:</b>	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
<b>Indennizzo/Risarcimento:</b>	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
<b>Franchigia:</b>	La parte di danno risarcibile espressa in valore assoluto che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Scoperto:</b>	La parte di danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
<b>Bonifica:</b>	Insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di Inquinamento e le sostanze inquinanti o, se impossibile dal punto di vista tecnico od economico, a ridurre le concentrazioni delle stesse nelle Matrici ambientali, in modo tale da non costituire minaccia per l'ambiente e la salute umana;
<b>Condizioni originarie:</b>	Le condizioni delle Risorse naturali e dei Servizi naturali esistenti prima che si sia verificato il Danno Ambientale
<b>Danno Ambientale:</b>	Qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, in confronto alle Condizioni originarie, provocato alle Risorse Naturali;
<b>Elemento interrato:</b>	Elemento il cui accesso alle pareti esterne necessita di lavori di sterro o di cui non sia direttamente e visivamente ispezionabile la superficie esterna.
<b>Inquinamento:</b>	Ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse dallo Stabilimento ove l'Assicurato svolge la sua attività;

<b>Interventi di bonifica:</b>	Ogni intervento di “messa in sicurezza d’emergenza, bonifica, messa in sicurezza permanente, ripristino post bonifica, nonché le analisi, i monitoraggi, le attività di caratterizzazione, di progettazione e l’analisi di rischio;
<b>Massimale:</b>	La somma indicata in Polizza che rappresenta la massima esposizione complessiva della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza per uno o più Sinistri verificati si in uno stesso periodo assicurativo annuo o, per le Polizze di durata inferiore all'anno, nell'intero Periodo di assicurazione;
<b>Matrice ambientale:</b>	Il suolo, il sottosuolo, l'aria, le acque superficiali, sotterranee e costiere;
<b>Messa in sicurezza di emergenza:</b>	Ogni intervento immediato o a breve termine, effettuato all'interno od all'esterno dello Stabilimento in caso di Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento, atto a contenere la diffusione delle sorgenti primarie di contaminazione, impedirne il contatto con altre Matrici ambientali ed a rimuoverle in attesa di eventuali ulteriori interventi;
<b>Messa in sicurezza permanente:</b>	L'insieme degli interventi atti a isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle Matrici ambientali circostanti e a garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente;
<b>Periodo di assicurazione:</b>	Il periodo di tempo corrente tra la data di decorrenza indicata nella Scheda di Polizza e la data di scadenza, ovvero quella diversa data in cui l'Assicurazione ha altrimenti cessato di produrre effetti;
<b>Prestatori di lavoro:</b>	Tutte le persone fisiche di cui l’Assicurato si avvale per l’esercizio dell’attività assicurata, nel rispetto delle norme di legge in materia di lavoro e delle quali debba rispondere ai sensi di legge, inclusi corsisti, stagisti, borsisti e tirocinanti. Non sono pertanto compresi nella presente definizione i subappaltatori ed i loro dipendenti nonché i prestatori di opera e servizi;
<b>Ripristino post bonifica:</b>	Interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica, costituenti completamento degli interventi di Bonifica o Messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare il sito all’effettiva e definitiva fruibilità per la sua destinazione d’uso;

<b>Ripristino del Danno Ambientale:</b>	<p>Insieme dei seguenti interventi di riparazione del Danno Ambientale:</p> <p><u>Ripristino primario</u>: qualsiasi misura di riparazione che riporta le risorse e/o i servizi naturali danneggiati alle Condizioni originarie;</p> <p><u>Ripristino complementare</u>: qualsiasi misura di riparazione volta a compensare, se opportuno anche in un sito alternativo a quello danneggiato, il mancato ripristino completo delle Risorse Naturali e/o dei Servizi Naturali;</p> <p><u>Ripristino compensativo</u>: qualsiasi azione intrapresa per compensare la perdita temporanea di risorse e/o servizi naturali dalla data in cui si verifica il danno ambientale fino a quando il ripristino primario non abbia prodotto un effetto completo;</p>
<b>Risorse naturali:</b>	<p>Le specie e gli habitat naturali protetti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria; le acque superficiali, sotterranee e costiere; il suolo e sottosuolo;</p>
<b>Servizi naturali:</b>	<p>Le funzioni svolte da una risorsa naturale a favore di altre Risorse Naturali e/o della collettività;</p>
<b>Spese:</b>	<p>Le spese effettivamente sostenute;</p>
<b>Stabilimento:</b>	<p>Il sito o l'area perimetrata, sottoposta al controllo dell'Assicurato, nella quale si svolge l'attività dichiarata in Polizza e su cui insistono gli impianti, intendendo per essi ogni installazione (od unità tecnica) destinata alla produzione o trasformazione o trattamento o utilizzazione o deposito di sostanze, manufatti o prodotti di qualunque natura.</p> <p>Sono comprese le reti di approvvigionamento e distribuzione</p>

## ART 1 - GARANZIA BASE

### Art.1.1 SEZIONE I - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO

#### **Definizione valida solo per la presente sezione:**

"**Sinistro**": la richiesta scritta di risarcimento di danni per i quali è prestata l'Assicurazione, avanzata per la prima volta da terzi nei confronti dell'Assicurato durante il Periodo di assicurazione.

#### **Art. 1.1.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, Spese) per i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di Inquinamento causato dall'attività dichiarata e svolta nello Stabilimento, per: morte e lesioni personali; distruzione e deterioramento materiale di cose che si trovino all'esterno dello Stabilimento; interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi ed in genere per impossibilità di utilizzare beni che si trovino all'esterno dello Stabilimento nell'area interessata dall'Inquinamento.

Nel caso in cui l'Inquinamento si verifichi mediante il concorso di più soggetti, la garanzia assicurativa è prestata esclusivamente nei limiti della sola quota di responsabilità civile imputabile direttamente all'Assicurato in proporzione al suo contributo, escluso ogni vincolo di solidarietà.

#### **Art. 1.1.2 – Spese di neutralizzazione / messa in sicurezza**

Entro i termini e le condizioni della presente polizza la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato dalle spese per la messa in sicurezza d'emergenza, per tali intendendosi le spese per interventi urgenti e temporanei sostenute in misura ragionevole dall'Assicurato in caso di minaccia imminente che si verifichi, al verificarsi di, un Evento di inquinamento allo stesso imputabile, al fine di neutralizzare tale minaccia, ovvero di contenere la diffusione dello stesso – in attesa dell'eventuale ulteriore intervento di bonifica – e le conseguenze del sinistro indennizzabili a termini di polizza. Tali spese sono comprese in garanzia nell'ambito del massimale di polizza per sinistro con un sottolimito di Euro 1.000.000,00

#### **Art. 1.1.3 – Danni da fuoriuscita da serbatoi interrati**

La copertura assicurativa è efficace anche per i danni prodotti dalla fuoriuscita di sostanze stoccate o movimentate nell'insediamento in serbatoi interrati o comunque direttamente posati sul terreno. Nel caso in cui tali elementi siano di età superiore ai venti anni, le coperture richiamate esplicano efficacia a condizione che sia documentata l'effettuazione, con esito positivo, di prove o verifiche di tenuta (da ripetersi con frequenza biennale), o che sia è comunque prestata con l'applicazione di uno scoperto del 10% col minimo di Euro 15.000 ed il massimo di Euro 150.000, nell'ambito del massimale di polizza per sinistro con un sottolimito di Euro 1.500.000,00.

#### **Art. 1.1.4 - Inizio e termine delle garanzie**

L'Assicurazione opera per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione (claims made) a condizione che l'evento che cagiona l'Inquinamento abbia avuto origine successivamente alla data di retroattività indicata nella Scheda di polizza

In caso di più richieste di risarcimento derivanti da una medesima causa di Inquinamento, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste, anche se presentate successivamente alla cessazione del Periodo di assicurazione.

#### **Art. 1.1.5 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile sia penale, in nome dell'Assicurato, designando ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico della Società le Spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del Massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto Massimale, le Spese vengono ripartite fra Società ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce Spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle Spese di giustizia penale.

#### **Art. 1.2            SEZIONE II - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE**

##### **Definizione valida solo per la presente sezione:**

**“Sinistro”:** l'evento, occorso in conseguenza dell'attività dichiarata e svolta dall'Assicurato nello Stabilimento, che cagiona l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento a seguito di cui deriva e/o insorge l'obbligo giuridico di procedere agli Interventi di Bonifica e/o al Ripristino del Danno Ambientale.

#### **Art. 1.2.1 - Oggetto dell'Assicurazione**

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2.2, la Società rimborserà all'Assicurato, sino alla concorrenza del Massimale, le Spese per gli Interventi di Bonifica e sino alla concorrenza del sottolimito indicato al punto 1 della Scheda di Polizza le Spese per il Ripristino del Danno Ambientale, in conseguenza di un Sinistro che abbia avuto origine successivamente alla Data di retroattività, a condizione che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si sia manifestato per la prima volta durante il Periodo di assicurazione e che il Sinistro sia stato denunciato alla Società nei termini previsti dall'Art. 2.12.

Il rimborso delle Spese avverrà al definitivo compimento degli Interventi di Bonifica e/o di Ripristino del Danno Ambientale.

La Società ha facoltà, ma non l'obbligo, previa richiesta dell'Assicurato, di concedere anticipi sulle Spese.

#### **Art. 1.2.2 - Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento**

Il rimborso delle Spese per gli Interventi di Bonifica del suolo e sottosuolo su cui insiste lo Stabilimento è soggetto ad un sottolimito pari all'importo indicato nella Scheda di Polizza al punto 2, da intendersi compreso nel Massimale stesso e non in aggiunta ad esso. Tale sottolimito non si applica alle acque sotterranee.

#### **Art. 1.2.3 - Condizione di Assicurazione**

L'Assicurazione è prestata a condizione che l'Assicurato abbia dato, entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge, comunicazione del Sinistro alle autorità competenti.

#### **Art. 1.2.4 - Pluralità di autori del danno**

Nel caso in cui l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento si verifichino per effetto del concorso di più soggetti, la Società rimborserà all'Assicurato soltanto le Spese a lui direttamente imputabili in proporzione al contributo da lui effettivamente portato nella causazione del Sinistro, escluso ogni obbligo di rimborso delle altre Spese comunque gravanti sull'Assicurato in forza di legge.

### **ART 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

#### **Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.). Le dichiarazioni e le informazioni fornite dal Contraente e/o dall'Assicurato per iscritto nella proposta questionario e nei relativi allegati, formano la base del presente contratto e ne fanno parte integrante a tutti gli effetti.

#### **Art. 2.2 - Altre assicurazioni**

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).

### **Art. 2.3 - Pagamento del Premio**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda di polizza ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice per il tramite dell'Agenzia incaricato della gestione del contratto.

Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l'assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Si precisa che se dai controlli effettuati dall'Ente, in ottemperanza del D.M. n. 40 del 2008 risultasse un inadempimento a carico della/e Società assicuratrice/i la/e stessa/e si impegna/no a ritenere in copertura il rischio, anche oltre i termini di mora, fino al termine delle procedure di verifica imposte dall'Art. 3 del D.M. precedentemente richiamato.

Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

L'Assicurazione è altresì operante fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all'aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti al primo capoverso del presente articolo.

### **Art. 2.4 - Modifiche dell'Assicurazione**

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 2.5 - Aggravamento del rischio**

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio: la Società ha la facoltà di aumentare il Premio dalla data di ricevimento della comunicazione. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 Cod. Civ.).

### **Art. 2.6 - Diminuzione del rischio**

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

### **Art. 2.7 - Limiti di risarcimento**

Il Massimale indicato nella scheda di Polizza rappresenta la massima esposizione della Società per capitale, interessi e Spese, per ogni Sinistro.

In nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto Massimale per più Sinistri, anche se occorsi in tempi diversi, che traggano origine dal medesimo evento che cagiona l'Inquinamento o pericolo attuale di Inquinamento.

Tale Massimale rappresenta altresì la massima esposizione della Società per l'insieme delle garanzie prestate dalla presente Polizza e ciò indipendentemente dal numero di Sinistri complessivamente verificatisi in uno stesso Periodo di assicurazione.

### **Art. 2.8 - Scoperto – Franchigia**

Rimane a carico dell'Assicurato uno Scoperto o una Franchigia fissa ed assoluta per Sinistro come indicato nella Scheda di Polizza.

Relativamente alle Garanzie Opzionali, se non diversamente indicato nella Scheda di polizza opererà lo Scoperto/Franchigia della Garanzia Base.

### **Art. 2.9 - Datazione dell'Inquinamento**

Qualora risulti tecnicamente impossibile stabilire la data in cui ha avuto origine l'evento che cagiona l'Inquinamento, la Società terrà indenne l'Assicurato ovvero rimborserà allo stesso le Spese sostenute in misura uguale al rapporto tra gli anni di copertura assicurativa, prestati dalla Società, in cui è stata utilizzata la sostanza che ha cagionato l'Inquinamento e gli anni complessivi di utilizzo di tale sostanza.

### **Art. 2.10 - Inserimento Stabilimento in corso di Polizza**

Nel caso d'inserimento di uno o più Stabilimenti in corso di Polizza, in assenza di diversa pattuizione, la Data di Retroattività decorrerà dalla data di effetto dell'appendice d'inserimento.

### **Art. 2.11 - Responsabilità dell'Assicurato per fatto degli appaltatori**

Premesso che l'Assicurato può appaltare parte delle attività assicurate con la presente Polizza, l'Assicurazione vale anche per la responsabilità che a qualunque titolo ricada sull'Assicurato stesso, per fatto degli appaltatori mentre eseguono i lavori nello Stabilimento assicurato.

L'Assicurazione è efficace a condizione che il contratto di appalto sia stato regolarmente stipulato ai sensi di legge.

### **Art. 2.12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la Polizza e direttamente all'ufficio sinistri presso la Direzione della Società a mezzo fax o

e-mail o PEC , a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1913 del Cod. Civ., entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

#### **Art. 2.13 - Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro**

L'Assicurato dovrà cooperare con la Società in ogni fase della gestione del Sinistro fornendo ogni informazione utile e dovrà trasmettere, appena ne ha disponibilità, alla Società o al perito da questa incaricato:

- a) la corrispondenza tra l'Assicurato e qualsiasi terzo che avanzi pretese risarcitorie anche se astrattamente idonee a rientrare nella garanzia;
- b) le domande, le notifiche e gli altri documenti che siano in possesso dell'Assicurato e che siano stati presentati per qualsiasi finalità presso un organo giurisdizionale o amministrativo;
- c) nel caso fossero già iniziate le operazioni di Messa in sicurezza d'emergenza, il nominativo ed i recapiti della ditta incaricata;
- d) i rapporti tecnici, le analisi, le eventuali comunicazioni delle autorità competenti o degli enti di controllo e l'ulteriore documentazione relativa al Sinistro in suo possesso, precedente e successiva alla data del Sinistro;
- e) i documenti, le analisi ed i progetti tecnici funzionali alle operazioni di Messa in sicurezza di emergenza, Bonifica, Messa in sicurezza definitiva, Ripristino Ambientale e Ripristino del Danno Ambientale richiesti dalla legge.

L'Assicurato ha la facoltà di avvalersi della consulenza o di richiedere il gradimento della Società per la nomina e/o l'incarico:

- a) del progettista;
- b) del direttore dei lavori;
- c) dell'impresa che dovrà eseguire gli Interventi .

Resta inteso che un medesimo soggetto non potrà ricevere la nomina e/o l'incarico, con riferimento ad uno stesso Sinistro, per più di due delle funzioni summenzionate (salvo diversa pattuizione con la Società).

#### **Art. 2.14 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

#### **Art. 2.15 - Foro competente**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione alla presente Assicurazione, suoi atti modificativi ed esecutivi, comprese quelle inerenti alla sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e risoluzione, è competente in via esclusiva, a scelta della parte attrice, il Foro del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la Polizza.

#### **Art. 2.16 - Rinvio alle norme di legge**

La presente Assicurazione è governata dalla legge italiana, alla quale si fa rinvio per tutto quanto non è qui diversamente regolato.

#### **Art. 2.17 - Estensione territoriale**

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell'Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato il Sinistro abbiano avuto luogo nel territorio dello Stato italiano, della Città del Vaticano e/o della Repubblica di San Marino.

#### **Art. 2.18 – Durata e Proroga dell'Assicurazione**

L'assicurazione ha decorrenza e scadenza come indicato nella Scheda di polizza.

La Società si impegna a prorogare l'Assicurazione, su richiesta del Contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, per un periodo di giorni 180 (centoottanta) oltre la scadenza contrattuale, a fronte del pagamento del relativo rateo di premio.

Tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

#### **Art. 2.19 - Ispezioni tecniche e documentazione**

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e controlli sullo stato dello Stabilimento, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso e s'impegna a fornire le notizie e la documentazione necessarie.

#### **Art. 2.20 - Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale**

L'Assicurato è tenuto a comunicare alla Società, a mezzo lettera raccomandata da inviare entro quindici (15) giorni dal momento in cui ne viene a conoscenza:

- a) se lo Stabilimento è oggetto di una cessione di proprietà o interrompe a titolo provvisorio o definitivo l'attività;
- b) se l'Assicurato ha in corso una procedura concorsuale.

Nel caso di cui alla precedente lettera b), la comunicazione all'Assicuratore potrà essere trasmessa dal soggetto che, nell'ambito della procedura concorsuale, abbia assunto i diritti e gli oneri dell'Assicurato.

L'eventuale inadempimento della presente disposizione comporterà, salvo specifica pattuizione di deroga, l'inoperatività delle garanzie prestate dalla Polizza.

#### **Art. 2.21 Flussi finanziari**

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive mm.ii e, qualora venga a conoscenza dell'inadempimento degli anzidetti obblighi di tracciabilità da parte di altri soggetti di cui si avvale per l'esercizio della propria

attività (agenti, sub agenti, produttori, liquidatori, ecc.) si impegna a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il contraente

#### **Art. 2.22 Precisazione finale – Interpretazione del contratto**

In caso di discordanza tra le condizioni aggiuntive riportate innanzi e le condizioni di polizza prevarranno le condizioni più favorevoli al Contraente e/o all'Assicurato

#### **Art. 2.23 Condizioni Particolari**

1. Relativamente ai danni al suolo, sottosuolo ed alle acque superficiali e sotterranee l'Assicurazione opera nel caso in cui le aree di deposito siano adeguatamente impermeabilizzate, cordonate e il drenaggio delle stesse sia dotato di mezzi di protezione o contenimento di spandimenti;

2. A parziale deroga dell'art. 3.1 lettera g, la garanzia opera anche per i danni o le spese derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi di addetti allo stabilimento, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, di invasione con un sottolimito del 50% del massimale;

3. L'Assicurazione opera, relativamente ai danni alle acque sotterranee, nel caso in cui siano correttamente realizzati e mantenuti funzionanti i pozzi piezometrici di controllo e siano disponibili analisi delle acque effettuate all'epoca della decorrenza della polizza. Per la valutazione degli eventuali danni alle acque sotterranee saranno assunti come dati di riferimento quelli forniti dalle analisi effettuate in occasione della data di decorrenza della polizza.

4. L'Assicurazione non opera se non vengono rispettate le prescrizioni gestionali elencate nelle delibere di autorizzazione;

5. Si intende richiamata e, pertanto valida, la Convenzione con la Spett.le Belfor Italia S.r.l. (o con altra azienda con stessa mission) e pertanto in caso di emergenza, fermi gli obblighi in caso di sinistro, la Contraente o Assicurata potranno contattare la società per attivare un suo intervento di messa in sicurezza d'emergenza a seguito di inquinamento, attivando il relativo servizio Pronto Intervento Azienda. A fronte dell'utilizzo del servizio P.I.A. Inquinamento la Società concederà in caso di sinistro indennizzabile una riduzione dello scoperto o della franchigia di polizza da applicare agli importi risarcibili pari al 25%. Qualora il sinistro non sia indennizzabile l'Assicurato o il Contraente potranno comunque a proprie spese avvalersi dei servizi della Società che si occupa dell'intervento, rimanendo a carico della Società i soli costi relativi alla chiamata e trasferta dei tecnici della Belfor Italia (o di altra azienda).

Qualora la convenzione P.I.A. Inquinamento venisse meno la società ha in ogni momento la facoltà di comunicare all'Assicurato la inoperatività del servizio oggetto della presenta clausola con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata AR.

## ART 3 - ESCLUSIONI

### 3.1 ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

L'Assicurazione non comprende:

1) i danni o le Spese:

- a) causati da attività svolte all'esterno dello Stabilimento;
- b) causati dalla proprietà, dal possesso o dall'uso di aeromobili, di natanti, nonché di veicoli a trazione meccanica durante la circolazione all'esterno dello Stabilimento;
- c) causati dalla proprietà, dal possesso e dall'uso di piattaforme di perforazione e di altri impianti off-shore per lo stoccaggio ed il trasporto di prodotti petroliferi;
- d) causati dalla mancata intenzionale osservanza, da parte dell'Assicurato, delle disposizioni di legge o delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate ai fini dell'esercizio dell'attività condotta nello Stabilimento;
- e) causati da prodotti, rifiuti e sostanze in genere dopo la consegna a terzi;
- f) causati da sostanze radioattive o da apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, nonché connessi a fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo od a radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- g) derivanti da fatti verificatisi in occasione di atti di guerra, d'insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo, vandalismo o sabotaggio, furto, rapina, di occupazione militare, d'invasione, salvo che l'Assicurato provi che l'Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento non ebbero alcun rapporto con tali eventi;
- h) derivanti da fatti verificatisi successivamente alla chiusura od alienazione dello Stabilimento, alla sospensione dell'attività non comunicati con le modalità previste dagli artt. 2.5 e 2.21;
- i) causati da insufficiente o cattiva manutenzione, rispetto alle norme di buona tecnica, degli impianti predisposti per prevenire o contenere l'Inquinamento;
- j) derivanti da fatti o circostanze noti all'Assicurato o al Contraente alla data di decorrenza dell'Assicurazione;
- k) derivanti da alterazioni di carattere genetico trasmissibili;
- l) derivanti da Organismi Geneticamente Modificati (OGM);
- m) causati da variazione della destinazione d'uso dell'area su cui insiste lo Stabilimento;
- n) causati da pozzi perdenti;

2) le sanzioni e le penali di qualunque natura inflitte all'Assicurato e le obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato ed altrimenti non imposte dalla legge.

### **3.2 ESCLUSIONI GARANZIA BASE ART. 1 SEZIONE I**

#### **3.2.1 - Delimitazioni**

Non sono considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a) e quelle la cui responsabilità sia coperta dall'Assicurazione;
- c) I Prestatori di lavoro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione materiale alle attività cui si riferisce l'Assicurazione;
- d) le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, nonché gli amministratori delle medesime, ai sensi di quanto previsto dal Codice Civile;

#### **3.2.2 - Esclusioni**

- a) L'Assicurazione non comprende i danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o in custodia o che si trovino, a qualunque titolo, all'interno dello Stabilimento;
- b) La garanzia di cui alla Sezione Prima non comprende altresì i costi e le Spese indennizzabili ai sensi della Sezione Seconda di Polizza.

### **3.3 ESCLUSIONI GARANZIA BASE ART. 1 SEZIONE II**

La garanzia di cui alla Sezione Seconda non comprende gli importi risarcibili ai sensi della Sezione Prima di Polizza.

## **ART 4 - GARANZIE OPZIONALI**

Operanti solo se espressamente richiamate nella Scheda di Polizza.

### **ART 4.1 GARANZIA A - AMIANTO**

#### **Art. 4.1.1 Danni da amianto**

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa ai danni da Inquinamento causati da Amianto a seguito d'incendio, esplosione e scoppio.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di polizza.

#### **Art. 4.1.2 Spese di rimozione e smaltimento**

Sempre a seguito di incendio, esplosione e scoppio, s'intendono altresì comprese nella garanzia le Spese per la rimozione e lo smaltimento di materiale, manufatti, detriti o rifiuti contenenti Amianto. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di polizza.

#### **ART 4.2 - GARANZIA B - BENI ALL'INTERNO DELLO STABILIMENTO ASSICURATO**

A deroga dell'esclusione di cui all'Art. 3.2.2 lettera a), nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente Polizza, l'Assicurazione è estesa alla copertura delle Spese di decontaminazione e dei danni subiti a seguito di Inquinamento dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Assicurato e/o di terzi che si trovino all'interno dello Stabilimento assicurato al momento in cui si verifica l'Inquinamento. La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di polizza

#### **ART 4.3 - GARANZIA C - OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO EFFETTUATE CON MEZZI MECCANICI PRESSO TERZI**

Nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla presente Polizza ed a parziale deroga dell'art. 3.1.1 lettera a), l'Assicurazione è estesa alla copertura dei danni che si verificano durante le operazioni di carico e scarico presso terzi, effettuate con l'utilizzo di mezzi meccanici, delle seguenti sostanze e/o rifiuti:

##### **SOSTANZE**

ESPLOSIVI

GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI O  
SOTTO PRESSIONE

MATERIE LIQUIDE  
INFIAMMABILI

MATERIE SOLIDE INFIAMMABILI

MATERIE COMBURENTI

MATERIE TOSSICHE

MATERIE CORROSIVE

SOSTANZE CHIMICHE

##### **RIFIUTI**

RIFIUTI SOLIDI URBANI (RSU)

RIFIUTI SOLIDI  
ASSIMILABILI AGLI URBANI  
(RSAU)

RIFIUTI SPECIALI NON  
PERICOLOSI

RIFIUTI SPECIALI  
PERICOLOSI

e dai seguenti veicoli:

<b>TIPO</b>	<b>TARGA</b>	<b>PESO A PIENO CARICO Q.li</b>

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di polizza

Limitatamente alla presente estensione di garanzia la definizione di “Inquinamento” s’intende abrogata e sostituita dalla seguente:

**“Inquinamento”**: ogni modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo, dovuta alla presenza di una o più sostanze scaricate o disperse a causa dell’attività assicurata;

L’art. 2.17 s’intende abrogato e così sostituito:

“L’Assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate e per le Spese sostenute nel territorio dell’Unione Europea, a condizione che gli eventi che hanno cagionato l’Inquinamento o il pericolo attuale di Inquinamento abbiano avuto luogo nei Paesi dell’Unione Europea compresa la Svizzera.”

**ART 4.4 - GARANZIA D – COMMITTENZA DEL TRASPORTO DI MERCI PERICOLOSE**

Nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla presente Polizza, ed a parziale deroga dell’art. 3.1 lettera a) e lettera b), l’Assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di Inquinamento, verificatosi durante il trasporto, su strada e ferrovia, commissionato a terzi non dipendenti e con mezzi di proprietà di terzi, prodotto dalle seguenti sostanze da lui detenute con i rispettivi quantitativi annui:

Sostanza	Quantità (ton/anno)

La garanzia vale esclusivamente per i fatti attribuibili all'Assicurato in qualità di committente.

La presente estensione è prestata con un sottolimito ed una Franchigia/Scoperto indicati nella Scheda di polizza.

....., il .....

**La Società**

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DISPOSIZIONE FINALE**

Il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Cod. Civ., dichiara di non essere a conoscenza - alla data di decorrenza del presente contratto - di fatti o circostanze che possono determinare un Sinistro.

Agli effetti dell'art. 1341 e dell'art. 1342 Cod. Civ. il Contraente, anche in nome e per conto dell'Assicurato, dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti:

### **Art.1.1 SEZIONE I - ASSICURAZIONE DELLA RC DA INQUINAMENTO**

- Art. 1.1.1** Oggetto dell'Assicurazione  
**Art. 1.1.2** Spese neutralizzazione /messa in sicurezza  
**Art. 1.1.3** Danni da fuoriuscita da serbatoi interrati  
**Art. 1.1.4** Inizio e termine delle garanzie (formula *claims made*)  
**Art. 1.1.5** Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

### **Art. 1.2 SEZIONE II - ASSICURAZIONE DELLE SPESE PER GLI INTERVENTI DI BONIFICA E PER IL RIPRISTINO DEL DANNO AMBIENTALE**

- Definizione** Sinistro  
**Art. 1.2.1** Oggetto dell'Assicurazione  
**Art. 1.2.2** Sottolimito Spese per Interventi di Bonifica interni allo Stabilimento  
**Art. 1.2.3** Condizione di Assicurazione  
**Art. 1.2.4** Pluralità di autori del danno

### **ART 2 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

- Art. 2.7** Limiti di risarcimento  
**Art. 2.8** Scoperto – Franchigia  
**Art. 2.9** Datazione dell'Inquinamento  
**Art. 2.12** Obblighi dell'Assicurato in caso di Sinistro  
**Art. 2.13** Obblighi di cooperazione dell'Assicurato in caso di Sinistro  
**Art. 2.15** Foro Competente  
**Art. 2.17** Estensione territoriale  
**Art. 2.18** Durata e Proroga dell'Assicurazione  
**Art. 2.20** Obblighi in caso di sospensione, cessazione dell'attività, alienazione dello Stabilimento o procedura concorsuale

### **ART. 3 - ESCLUSIONI**

- Art. 3.1** Esclusioni comuni a tutte le sezioni  
**Art. 3.2** Esclusioni GARANZIA BASE Art. 1 Sezione I  
**Art. 3.2.1** Delimitazioni  
**Art. 3.2.2** Esclusioni  
**Art. 3.3** Esclusioni GARANZIA BASE Art. 1 Sezione II

**La Società**

**Il Contraente**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_